



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7283 del 2022, proposto da Simona Andrei, Roberta Aniello, Angela Botta, Flora Bottino, Claudio Bucciarelli, Concetta Eleonora Buscemi, Flavia Capodicasa, Luisa Damato, Giuseppe Desideri, Claudio Finelli, Emiliano Giorgi, Atala Grattarola, Carmine Iannicelli, Walter Landi, Antonella Mancaniello, Fausto Luigi Melissano, Luisa Nicla Serena Pezone, Antonella Rita Pisu, Raffaele Prodomo, Liliana Angela Savino, Carla Sermasi, Maria Spinavaria, Tiziana Trois, Manuela Vacante, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Adolfo Simonetta, Tosiani Giovanni, Peragine Valeria, Saverio Bagnariol, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 05535/2022, resa tra le parti, concernente PER L'ESATTA ESECUZIONE della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5535/2022 depositata in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al R.G. n. 8977/2020,

E PER L'OTTENIMENTO DEI CHIARIMENTI ex art. 112, co. 5 cod. proc. amm. in ordine alle corrette modalità di ottemperanza da parte delle Amministrazioni resistenti, in particolare per quanto concerne la valutazione in autotutela della posizione dei ricorrenti, siccome risultati vincitori e/o idonei all'esito della selezione concorsuale benché ammessi con riserva in virtù di misura cautelare non confermata nel merito, onde poterne confermare l'inserimento nella graduatoria definitiva, eventualmente previa rinnovazione delle prove preselettive

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ ex art. 31 cod. proc. amm. del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19 settembre 2022, recante depennamento dalla graduatoria definitiva di merito del concorso de quo.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che, allo stato, in coerenza con i precedenti cautelari monocratici pronunciati da questa Sezione:

ferma restando la necessità di approfondire, in sede collegiale, le molteplici questioni processuali implicate nella vicenda contenziosa in esame, nella necessaria valutazione comparativa tra i diversi interessi in rilievo, risulta prevalente quello alla continuità dell'organizzazione del servizio scolastico, sino alla definizione della

fase cautelare;

a tale scopo, l'amministrazione scolastica è obbligata ad assicurare la permanenza in servizio dei ricorrenti, sino alla decisione collegiale sull'istanza cautelare; trattandosi di giudizio incardinato secondo il rito camerale dell'ottemperanza, i termini processuali sono dimezzati, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del CPA; sussistono i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

parte ricorrente dovrà far pubblicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, e per almeno dieci giorni consecutivi, nei siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio Scolastico regionale ove sono ubicate le sedi di servizio dei ricorrenti, il ricorso per ottemperanza, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione e il presente decreto;

indipendentemente dal perfezionamento della disposta notifica e dal decorso dei termini dilatori a tutela dei destinatari della notifica per pubblici proclami, risulta indispensabile sottoporre al collegio l'esame della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, riservando al collegio stesso ogni ulteriore decisione in rito e sul merito;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati dalla parte ricorrente, ordinando all'amministrazione di assumere ogni conseguente determinazione finalizzata a mantenere la ricorrente in servizio presso la sede di assegnazione, sino alla decisione cautelare collegiale.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 4 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO